



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA'
TELEMATICA DELLE SEDUTE DELIBERATIVE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI,
DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI PERUGIA.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 12 Aprile 2022

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag. 1
Art. 2 - Principi e criteri	pag. 1
Art. 3 - Requisiti tecnici	pag. 2
Art. 4 - Convocazione	pag. 2
Art. 5 - Partecipazione alle sedute	pag. 3
Art.6 - Accertamento del numero legale	pag. 3
Art. 7 - Svolgimento delle sedute	pag. 4
Art. 8 - Sedute in forma mista	pag. 4
Art. 9 - Regolamento degli interventi	pag. 4
Art. 10 - Votazioni	pag. 5
Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto	pag. 5
Art. 12 - Verbali	pag. 6
Art. 13 - Riprese audio/video	pag. 6
Art. 14 - Adempimenti per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti privati	pag. 6
Art. 15 - Norme finali	pag. 7

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE SEDUTE DELIBERATIVE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio provinciale che si svolgono in videoconferenza o audioconferenza da remoto, su decisione del Presidente della Provincia, sentiti i Capigruppo consiliari.
2. Nelle riunioni del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci i consiglieri dovranno, ove possibile, privilegiare la modalità in presenza.
3. Il medesimo regolamento si applica anche alle sedute del Presidente della Provincia, delle Commissioni consiliari, dell'Assemblea dei Sindaci e della Conferenza dei capigruppo, secondo quanto previsto dal successivo art. 2.

Art. 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:

a) pubblicità: le sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci sono pubbliche, salvo quanto previsto dall'art. 51 del vigente regolamento del consiglio provinciale e dall'art. 5 comma 7 del regolamento sul funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale della Provincia di Perugia.

Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche e vengono registrate su audio, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 16 comma 3 del vigente regolamento consiliare.

Le riunioni della Conferenza dei capigruppo e del Presidente della Provincia non sono pubbliche, tuttavia il Presidente può comunque decidere di dare pubblicità alla riunione cui presiede.

La diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare nelle sedute che si svolgono in modalità telematica, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, mediante la preventiva informazione ai Consiglieri provinciali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;

c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3
Requisiti tecnici

1. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità degli amministratori che intervengono in videoconferenza, tramite la ripresa audio e video;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale convocato di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento indicato all'ordine del giorno;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i partecipanti alla riunione, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, ove presente, e comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri provinciali sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) la garanzia della segretezza delle sedute del Presidente e, ove necessario, del Consiglio provinciale, delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo;
- f) la tracciabilità mediante la registrazione delle riunioni, acquisizione e conservazione delle registrazioni.

2. Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

- consentire al Presidente ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza e percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso delle sedute, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali;
- constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 4
Convocazione

1. Il Presidente della Provincia convoca le sedute del Consiglio provinciale mediante invio dell'avviso di convocazione all'indirizzo di posta elettronica istituzionale attivato dall'Ente secondo le modalità previste nell'art. 42 e seguenti del Regolamento vigente. Allo stesso modo è informato il Segretario Generale o, in sua assenza, il Vicesegretario vicario, il Direttore Generale, ove nominato, ed i Dirigenti/funzionari dell'Ente competenti per le materie oggetto di trattazione.

2. Ogni consigliere può partecipare alla riunione da luoghi diversi dalla sede istituzionale della Provincia, in modalità telematiche audio-video compresenti, in modo simultaneo ed in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale proprio del Consiglio provinciale e delle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti. Il consigliere che partecipa alla riunione in modalità telematica si fa carico ed è responsabile di essere dotato di idonei strumenti informatici ed un collegamento internet adeguato e stabile.

3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e della sala istituzionale in cui si svolge la seduta, con espressa indicazione del ricorso alla modalità telematica. Per sale istituzionali si intendono le sale site nella sede dell'Ente, attrezzate con strumentazione idonea alla videoconferenza. In ogni caso, la seduta si considera svolta nel luogo ove si trova il Presidente dell'assemblea, ovvero chi lo sostituisce.

4. Contestualmente all'avviso di convocazione, in deroga all'art 46 comma 1 del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale", sono inviati dall'Ufficio competente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei Consiglieri provinciali i files relativi alle proposte di deliberazioni inserite all'ordine del giorno e relativi allegati e ogni altra documentazione utile alla trattazione.

5. La seduta in videoconferenza è valida anche se eventualmente presieduta in sedi diverse da quelle dell'Ente, con la possibilità che tutti i componenti partecipino alla riunione in modalità telematica; in tal caso la sede è virtuale e tale modalità va indicata nell'avviso di convocazione. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

6. Per quanto riguarda il contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano gli art. 42 e seguenti del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale.

7. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e possono partecipare anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale (Consiglio, commissione consiliare, conferenza capigruppo, Assemblea dei Sindaci) che partecipa alla riunione di competenza in videoconferenza, deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.

3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio provinciale, delle Commissioni consiliari, conferenza dei capigruppo e Assemblea dei Sindaci deve prestare massima cura ed attenzione all'utilizzo corretto del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e all'utilizzo del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta il Segretario Generale o, in caso di assenza, il Vicesegretario vicario, accerta l'identità dei Consiglieri presenti e la presenza del numero legale mediante riscontro a video ed appello nominale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto. La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 **Svolgimento delle sedute**

1. Il Presidente della Provincia, coadiuvato dal Segretario Generale o dal Vicesegretario vicario, dichiara l'apertura della seduta del consiglio provinciale secondo le disposizioni del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale.

2. Qualora problematiche di natura tecnica rendano impossibile il collegamento telematico dei Consiglieri provinciali all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento, il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre la temporanea sospensione dei lavori per un tempo utile a consentire la effettiva partecipazione del Consigliere temporaneamente impossibilitato per motivi tecnici.

3. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni di cui agli artt. 56 e seguenti del vigente regolamento consiliare.

4. Durante la discussione di un argomento iscritto all'ordine del giorno, ciascun consigliere può presentare, per iscritto o tramite PEC emendamenti alle proposte di deliberazione o un ordine del giorno. Se gli emendamenti o l'ordine del giorno non siano da considerarsi meri atti di indirizzo, il Presidente della Provincia si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'acquisizione dei pareri tecnico/contabile necessari.

5. In caso di presentazioni di mozioni urgenti e/o interrogazioni non inserite all'ordine del giorno della seduta, si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale.

Art. 8 **Sedute in forma mista**

1. Le sedute del Consiglio provinciale possono svolgersi anche in modalità mista, ovvero con la simultanea e contestuale partecipazione dei Consiglieri presenti fisicamente negli ambienti a tal fine dedicati che di coloro che partecipano a distanza, mediante collegamento telematico alla piattaforma informatica.

2. In tal caso, il verbale darà atto della contestualità della partecipazione dei Consiglieri presenti fisicamente alla riunione e di coloro che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, dando evidenza delle eventuali assenze.

Art. 9 **Regolazione degli interventi**

1. In relazione a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno il Presidente della Provincia, coadiuvato dal Segretario Generale o dal Vicesegretario vicario, invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, secondo le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda gli interventi dei Consiglieri, la durata dei rispettivi interventi ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale.

2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di altri soggetti invitati alla seduta del Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi a parlare dal Presidente intervengono attivando la propria videocamera ed il microfono. Durante gli interventi di altri partecipanti alla riunione, i consiglieri devono disattivare il proprio microfono, mantenendo comunque il collegamento video che attesti la presenza.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 **Votazioni**

1. Ultimata la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione e si procede alla votazione dello stesso, salvo eventuali dichiarazioni di voto. La votazione può essere palese o segreta, in ogni caso prima di ogni votazione il Presidente della Provincia preciserà la modalità da utilizzare.
2. Sino all'attivazione del sistema informatico che garantisca la modalità di votazione in forma segreta, le riunioni del Consiglio che richiedono la votazione segreta sono svolte esclusivamente in presenza.
3. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il voto espresso da ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente da tutti i presenti. Può essere effettuata mediante dispositivo elettronico, ove possibile, oppure per appello nominale, avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
4. Il Presidente della provincia, con l'assistenza del Segretario o del Vicesegretario vicario :
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
5. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio provinciale.

Art. 11 **Votazioni a scrutinio segreto**

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.

2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12 **Verbali**

1. Il verbale della seduta consiliare e delle altre adunanze dà atto della circostanza che la seduta si è svolta in modalità telematica (videoconferenza) o in forma mista.

2. Il verbale deve contenere le seguenti informazioni:

- giorno e ora di inizio della seduta;
- nominativi dei consiglieri che partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- la modalità di svolgimento della seduta (seduta pubblica o segreta) e la relativa forma di votazione;
- esito delle votazioni.

3. La registrazione della seduta sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi o copia della registrazione audio video.

Art. 13 **Riprese audio/video**

1. Le modalità di ripresa audio video delle sedute consiliari sono realizzate con le modalità stabilite dal Regolamento per le riprese e le registrazioni audio video, approvato con deliberazione C.P. n. 12 del 30 giugno 2020.

2. Le riprese audio/video delle sedute consiliari possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio provinciale ed eventuali altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio, in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Al fine di limitare la ripresa audio video di coloro che partecipano alla seduta, per quanto possibile, le telecamere utilizzate durante le sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in aula né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio provinciale.

4. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 14 **Adempimenti per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti privati**

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy di cui al GDPR 2016/679 e del D.lgs 196/2003, così come modificato dal D.L 139/2021 il titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso tutte le registrazioni audio-video effettuate è la Provincia di Perugia.

2. I soggetti a cui sono affidati i compiti di registrazione, comunicazione e diffusione delle registrazioni audio-video, anche esterni, ai sensi del Regolamento UE, sono individuati responsabili del trattamento.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità conseguente alla violazione delle norme richiamate.

Art. 15
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, nei limiti della compatibilità, è fatto espresso rinvio al Regolamento sul funzionamento del consiglio provinciale.